

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO GIURISDIZIONALE**

**per**

**ZONARIA MIRIAM**, nata a Gubbio (PG) il 25.09.1969 (c.f.: ZNRMRM69P65E256V) ed residente in Perugia (PG), Strada dei Casengoli n. 4 e **CAPONERA ANNARITA**, nata a Latina (LT) il 03.06.1970 (c.f.: CPNNRT70H43E472U) e residente in Perugia (PG), Piazzale Giotto n. 8, rappresentate e difese dall'Avv. Ubaldo Minelli (cod. fiscale: MNLBLD57D19E256R) del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Alessandro De Angelis (c.f.: DNGLSN74M08H501T) in Roma, Via D. Chelini n. 4 come da procura speciale in calce al presente atto su documento informatico separato. Ai fini di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni ai seguenti recapiti:

[ubaldo.minelli@avvocatiperugiapec.it](mailto:ubaldo.minelli@avvocatiperugiapec.it); via fax allo 075.5734103

[avv.adeangelis@legalmail.it](mailto:avv.adeangelis@legalmail.it); via fax allo 06.8086290

**- Ricorrenti -**

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

**RICERCA**, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A (cod. fiscale - part. iva: 80185250588) e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

**e contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, (c.f.: 94094990549) in persona del Legale rappresentante p.t., con sede in Perugia, Via Carlo Manuali e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia via Uffici n. 14;

**- Resistente -**

**COMMISSIONE ESAMINATRICE**, in persona del Presidente p.t. presso I.T.T.S. “A. Volta” sito in Perugia, Via Assisana n. 40/E;

**COMMISSIONE ESAMINATRICE**, in persona del Presidente p.t. presso I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal” sito in Perugia, Via Pievaiola n. 140;

**- Resistenti -**

**e nei confronti**

**SINIBALDI LUIGI**, residente in (05030) Montefranco (TR), Via di Mezzo n. 40

**- Controinteressato -**

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

- del decreto pi AOODPIT. registro decreti dipartimentali R. 0000395. 27-03-2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 27.03.2019, unitamente all'allegato elenco dei candidati, nella parte in cui le odierne ricorrenti non risultano tra le ammesse alla prova orale **(doc. 1)**;

- del verbale d'aula della prova scritta svoltasi in data 18.10.2018 presso la sede I.T.T.S. “A. Volta” di Perugia (**doc. 2**);
- del verbale di correzione della prova scritta e delle griglie di valutazione relative all'elaborato di Zonaria Miriam, all'esito delle quali la commissione esaminatrice non ha ammesso la stessa alle prove orali;
- del verbale d'aula della prova scritta svoltasi in data 18.10.2018 presso la sede I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia (**doc. 3**);
- del verbale di correzione della prova scritta e delle griglie di valutazione relative all'elaborato di Caponera Annarita, all'esito delle quali la commissione esaminatrice non ha ammesso la stessa alle prove orali;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o collegato, anche non conosciuto, con il provvedimento/i impugnato/i.

### **Fatto**

Le odierne ricorrenti hanno partecipato in data 18.10.2018 alla prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, di cui al bando indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017 (**doc. 4**).

Le ricorrenti all'ora prestabilita (ore 8,00) si recavano presso le sedi di concorso, rispettivamente, I.T.T.S. “A. Volta” sito in Perugia Via Assisana n. 40/E per la ricorrente Zonaria Miriam, I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal” sito in Perugia, Via Pievaiola n. 140, per la ricorrente Caponera Annarita.

In entrambi i casi, i relativi Comitati di Vigilanza provvedevano a verificare i testi/codici in possesso dei candidati e, nella fattispecie, che il testo/raccolta di leggi che le ricorrenti avevano con sé (Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018) fosse privo di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.

Superata positivamente in entrambi i casi tale verifica iniziale, le stesse venivano invitate a scegliere una postazione, dopo aver posato borse ed altri effetti personali.

Tuttavia durante il prosieguo delle operazioni di identificazione, in entrambe le sedi i candidati venivano informati dal proprio Presidente del Comitato di Vigilanza che su disposizione pervenuta telefonicamente dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, nella persona del Dr. Caputo, era stato vietato l'uso del codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 e che, pertanto, si sarebbe provveduto al ritiro del testo.

Le candidate, oggi ricorrenti, Zonaria Miriam e Caponera Annarita in possesso del predetto codice provvedevano pertanto alla consegna dello stesso come comprovato dai verbali della prova scritta del 18.10.2018 (doc. 2 e doc. 3) e dunque a svolgere la prova scritta in assenza del necessario supporto normativo di consultazione. La prova scritta non veniva superata, posto che i loro nominativi non figurano nell'elenco dei promossi alla prova orale, reso noto in data 27.03.2019 (**doc. 1**-cfr. estratto elenco in ordine alfabetico dei promossi).

L'illegittimità dei provvedimenti che si impugnano, originati da una condotta del comitato di vigilanza e della commissione d'esame viziata da palesi irregolarità, fonda l'interesse al presente ricorso e legittima ad esporre le seguenti motivazioni in

### **Diritto**

#### **ILLEGITTIMITA' PER INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Nel caso di specie il divieto di utilizzazione del codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 è stato applicato a seguito di disposizione impartita telefonicamente dal Dr. Daniele Caputo dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

Agli uffici regionali, tuttavia, essendo la procedura concorsuale a carattere nazionale, sono stati affidati dal MIUR compiti di mero supporto organizzativo nella individuazione delle sedi da utilizzare, compiti di individuazione e designazione dei comitati di vigilanza e delle altre figure professionali coinvolte e di effettuare abbinamenti candidati-aule, tenendo conto delle situazioni dei candidati disabili e di eventuali situazioni di incompatibilità.

**Gli uffici regionali e, dunque, i loro dirigenti non avrebbero potuto in alcun modo disciplinare in autonomia le istruzioni impartite dall'amministrazione centrale, né soprattutto darne una propria interpretazione applicativa.**

Ad ogni comitato di vigilanza, infatti, erano stati resi noti i contenuti del bando riferiti a tale aspetto, nonché in fase di formazione per il personale di cui sopra,

erano stati illustrati i contenuti delle indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata di cui alla nota MIUR del 18.09.2018, nonché le istruzioni operative pubblicate sul sito MIUR il 12.10.2018 (**doc. 5**).

La concreta applicazione dei contenuti di derivazione nazionale sarebbe dovuta rimanere dunque affidata ai singoli comitati di vigilanza, responsabili dello svolgimento della procedura e non all'USR.

Ciò peraltro è quello che si legge in un riscontro trasmesso proprio dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in un caso identico a quello per cui oggi è ricorso, ossia a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata da un candidato che durante la prova scritta, svolta appunto in Emilia Romagna, ha visto ritirare dal comitato di vigilanza tutti i vari codici, ad eccezione della Raccolta di leggi a cura di S. Auriemma, ammessa, seppur con la parte dell'indice cronologico chiuso con graffette (**doc. 6**).

Dunque, nessuna interpretazione poteva essere compiuta sul testo in questione dall'USR e nessun divieto di utilizzazione poteva essere impartito ai candidati per tramite del comitato di vigilanza, a cui solo sarebbe spettato il compito di valutare e verificare che i codici introdotti in aula fossero in linea con le prescrizioni del bando.

Verifica che in entrambi i casi e per entrambe le ricorrenti - lo si ribadisce - era stata già effettuata all'ingresso e superata positivamente.

Non solo. V'è di più. Il divieto di utilizzazione del codice Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 è avvenuto con

modalità non corrette e lesive della posizione della ricorrenti, che a tutt'oggi non conoscono la ragione per la quale è stato ritirato.

Nei verbali della prova scritta, infatti, non risulta annotata l'ora di ricezione da parte del Comitato di Vigilanza della telefonata del Dr. Caputo dell'USR dell'Umbria, né il relativo contenuto, né ovviamente la motivazione sulla scorta della quale si è deciso in corso di prova di vietare l'uso del Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018.

A fronte della comprensibile richiesta di spiegazioni, si è solo comunicato verbalmente ai candidati, che il predetto codice avrebbe contenuto i contratti collettivi nazionali, mentre in uno dei verbali di prova scritta (quello relativo alla prova svoltasi all'IT.T.S) è stato affermato che avrebbe avuto una parte descrittiva, ma senza specificare altro.

Motivazione apparente, e sbrigativa, in pratica inesistente, da un lato, visto che non è stata specificata quale fosse *“la parte descrittiva”* e alquanto discutibile e, dunque, censurabile dall'altro se è vero che la consultazione dei contratti collettivi al pari di leggi e regolamenti viene consentita dal MIUR, come recentemente accaduto in concorsi simili (**doc. 7**) e come avrebbe dovuto essere anche nel caso di specie.

Sotto tale profilo è dunque palese l'illegittimità dei verbali della prova scritta nella parte in cui, pur riportando la circostanza del divieto del codice, non danno conto delle motivazioni per le quali è stato disposto il ritiro, obbligando di fatto alcuni candidati tra cui le ricorrenti a sostenere la prova scritta senza

alcun ausilio normativo, non potendosi peraltro motivare, anzi giustificare, l'operato del comitato di vigilanza con il mero richiamo alla disposizione impartita dall'USR.

**VIOLAZIONE DELL'ART. 8 co. 13 D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

La norma del bando citata recita: *“i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati. **Possono consultare solo testi di legge non commentati** e il vocabolario della lingua italiana. Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso.”*

I candidati, dunque, durante lo svolgimento della prova scritta possono consultare testi di legge non commentati.

Il codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 è un testo che contiene una raccolta di leggi, **non è commentato e non è annotato** e, dunque, perfettamente in linea con le disposizioni del bando di concorso.

Tale inequivocabile circostanza risulta *in primis* dalla stessa prefazione del testo e dell'esame dell'indice, che si producono ed è stata confermata dalla stessa casa Editrice a seguito di specifica richiesta di entrambe le ricorrenti **(doc. 8)**.



Al di là, infatti, della discrezionalità che contraddistingue la valutazione effettuata dal Comitato di Vigilanza, è innegabile che nel caso *de quo* si sia in presenza di un errore di fatto e di una contraddittorietà *ictu oculi* accertabile.

Lo stesso codice, secondo le indicazioni fornite dal Ministero con atto del 18.09.2018 m pi. AOODGPER registro ufficiale U. 0041127 – (cfr. pag. 6) era stato oggetto di specifica verifica da parte del Comitato di Vigilanza all'ingresso dei candidati e **ritenuto idoneo** alla consultazione per l'imminente prova scritta.

La valutazione da parte del comitato di vigilanza dunque era stata già compiuta in fase di avvio delle operazioni di concorso e successivamente non è stata reiterata, posto che il Comitato di Vigilanza si è limitato ad eseguire solo la disposizione impartita dall'USR per telefono, procedendo al ritiro del codice, così contraddicendo di fatto, senza eseguire un'ulteriore verifica, la propria valutazione iniziale.

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. E DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEGLI ART. 8 DEL BANDO E DELL'ART. 10 del regolamento (decreto del 03.08.2017 n. 138 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).**

La situazione generatasi a seguito della telefonata del Dr. Caputo e la conseguente presa di posizione del comitato di vigilanza rileva anche sotto altro profilo, ossia quello della disparità di trattamento.

La telefonata in parola è stata ricevuta da tutte e 4 le sedi di esame in Umbria, ove si stava svolgendo la prova scritta del corso-concorso.

In due sedi, ossia al ITTS di Perugia, Via Assisana e al I.I.S. di Perugia, Via Pievaiola, è stato applicato il divieto di consultazione del Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018, con conseguente ritiro dello stesso.

Nelle altre due sedi di concorso dell'Umbria, ossia all'I.I.S. Cassata-Gattapone di Gubbio, Via Parruccini e all'ITET Aldo Capitini di Perugia, Viale Centova, il codice in questione non è stato ritirato dal Comitato di Vigilanza ed è stato fatto utilizzare, seppur pinzettando le parti ritenute non autorizzate, consentendo in tal modo ai candidati in possesso di tale specifico codice di poter comunque consultare le restanti parti.

Idem dicasi per la prova scritta tenutasi in Emilia Romagna presso il Liceo Copernico di Bologna, dove addirittura tutti testi sono stati vietati, ad eccezione del Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018, che è stato l'unico ad essere ammesso.

E' inconfutabile, dunque, che si sia seguito un *modus procedendi* nelle diverse sedi contraddistinto da modalità applicative diverse della generica disposizione proveniente dagli USR. In Umbria, più rigorosa nelle sedi in cui le due odierne ricorrenti hanno svolto la prova scritta, meno rigorosa nelle altre due, con inevitabile disparità di trattamento tra candidati in possesso del medesimo codice, dal momento che ad alcuni, tra cui le odierne ricorrenti, è stato proprio precluso l'uso dell'unico strumento di consultazione dei testi normativi,

(consultazione che invece era possibile a termini di bando), mentre ad altri candidati è stata consentita la consultazione seppur con delle limitazioni.

Così come si è materializzata una disparità di trattamento anche tra candidati che hanno potuto utilizzare un diverso codice di consultazione e candidati che pur in possesso di un codice “regolare” non lo hanno potuto fare affatto.

I verbali relativi alla prova scritta che si producono sono la prova (cfr. doc. 2 e 3) che la situazione che si è venuta a determinare per effetto del divieto impartito dall'USR e la diversità delle modalità di applicazione del medesimo da parte degli organi di vigilanza nelle varie sedi, ha determinato una sensibile alterazione della *par condicio* fra i candidati.

Nei concorsi pubblici la censura della disparità di trattamento deve ritenersi ammissibile trattandosi di procedure comparative dove ogni concorrente ha interesse ed è legittimato a contestare non solo la valutazione negativa adottata nei propri confronti (divieto di consultazione del codice), ma anche le eventuali valutazioni positive adottate nei confronti di altri candidati (utilizzo dello stesso codice seppur in forma limitata con pinzettatura di alcune pagine).

E ciò non tanto per provocare l'annullamento delle valutazioni favorevoli ai controinteressati, che peraltro non vengono richieste nel presente ricorso, ma allo scopo di dimostrare la inattendibilità, in un giudizio comparativo, della valutazione censurata, adottata nei confronti delle ricorrenti in forma decisamente più rigorosa rispetto a quella utilizzata in altre sedi.

L'impossibilità di consultare il codice in questione si è ovviamente riflessa sul risultato finale, ossia ha determinato la non ammissione alla prova orale.

La prova scritta, infatti, era caratterizzata **da un'elevata quantità di domande a tasso tecnico**, ove la consultazione dei testi normativi per chi l'ha potuto fare è risultata dirimente. Ed invero la prova (cfr. art. 8 del bando – doc. 4) verteva su 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti in lingua straniera, quest'ultimi - a loro volta - articolati in 5 domande ciascuna a risposta chiusa.

I cinque quesiti a risposta aperta vertevano (cfr. art. 10 del regolamento – doc. 9) sulle seguenti materie:

*“a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*

*b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alle realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*

*c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*

*d) organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione didattica;*

*e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*

*f) valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*

*g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno dei minorenni;*

*h) contabilità di stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea”.*

Con siffatte materie oggetto della prova scritta la consultazione del codice non sarebbe stata solo utile, ma indispensabile e necessaria, come peraltro si evince dal quadro di riferimento (allegato al regolamento DM. 03.08.2017 n. 138) della prova scritta, nel quale è evidenziato che “i cinque quesiti a risposta aperta attengono a più aree tematiche e prevedono come incipit o nel corpo del quesito la seguente formulazione: “ il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito decritti.....” **(doc. 9)**.

Gli elaborati relativi ai cinque quesiti a risposta aperta sono stati poi valutati in base ai seguenti criteri e con la pesatura a fianco indicata: “inquadramento normativo, ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione fino a 4 punti” **(doc. 9)**.

Non solo, gioverà anche ricordare che mentre tutte le risposte corrette ai quesiti in lingua straniera portavano ad un'assegnazione di massimo 10 punti; le risposte corrette a ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta portavano all'assegnazione di ben 16 punti a quesito (**art. 12 co. 2 del regolamento – sempre doc. 9**).

Considerando che il superamento della prova scritta era fissato nel conseguimento di un punteggio pari o superiore a 70 punti, si comprende la portata della limitazione che hanno dovuto subire le ricorrenti per effetto dell'illegittimo divieto di utilizzazione del codice a cura di Sergio Auriemma, *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, oltre allo stato di confusione e di agitazione determinato dal ritiro del codice, senza i quali è verosimile sostenere che la prova non sarebbe stata inficiata ed abbondantemente superata.

### **BREVI NOTE SULLA SOSPENSIVA**

Sul *fumus boni juris* valgono i motivi sopra esposti.

Quanto al *periculum in mora* si rileva che terminata la fase di correzione delle prove scritte con la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla successiva fase, risulta imminente l'avvio della prova orale, che infatti verrà espletata nel mese di maggio 2019, con un preavviso ai candidati ammessi di soli 20 giorni.

Il DL Semplificazioni peraltro ha modificato il regolamento dello svolgimento del concorso nei seguenti termini: “i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,

fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue”.

I candidati ammessi al corso conclusivo di formazione e tirocinio, dunque, saranno direttamente dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso.

Ciò giustifica a maggior ragione la presente istanza cautelare in quanto l'interesse al ricorso e il suo eventuale accoglimento postulano che le ricorrenti siano ammesse a sostenere le prove orali prima che le operazioni siano concluse, restando forse *inutiliter data* una pronuncia di accoglimento che dovesse intervenire successivamente alla conclusione delle prove orali e dello stesso concorso.

Alla luce di ciò si confida che i provvedimenti impugnati vengano sospesi per consentire, se del caso, la ripetizione dello scritto e/o una nuova correzione degli elaborati e nel frattempo l'ammissione con riserva alle prove orali del corso-concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici al fine di non pregiudicare ulteriormente le posizione delle odierne ricorrenti.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato **Zonaria Miriam e Caponera Annarita**, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

**ricorrono**

All’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, affinché *contrariis reiectis*, voglia:

- **in via cautelare** sospendere i provvedimenti impugnati e disporre l'ammissione con riserva delle ricorrenti alla prova orale del corso-concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici;

- **nel merito**: annullare, per i motivi indicati in narrativa, tutti gli atti impugnati in quanto illegittimi;

**In via istruttoria:**

Si producono secondo la numerazione indicata:

**Doc. 1)** decreto pi AOODPIT. registro decreti dipartimentali r. 0000395 27-03-2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 27.03.2019 ed estratto elenco candidati promossi.

**Doc. 2)** verbale d'aula della prova scritta svoltasi in data 18.10.2018 presso la sede I.T.T.S. “A. Volta” di Perugia;

**Doc. 3)** verbale d'aula della prova scritta svoltasi in data 18.10.2018 presso la sede I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia;

**Doc. 4)** copia bando corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017;

**Doc. 5)** nota MIUR del 18.09.2018 ed istruzioni operative pubblicate sul sito MIUR il 12.10.2018;



**Doc. 6)** Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna a seguito richiesta di chiarimenti inoltrata in data 13.11.2018 da un candidato all'esito della prova scritta tenutasi in Emilia Romagna,

**Doc. 7)** Avviso concorso pubblico del MIUR per l'accesso al profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile;

**Doc. 8)** Richiesta chiarimenti alla Casa Editrice Tecnodid del 30.03.2019; risposta Tecnodid del 02.04.2019 e copia prefazione ed indice della Raccolta Leggi e Pubblico Impiego Ed. Tecnodid a cura di Sergio Auriemma;

**Doc. 9)** Regolamento concorso Decreto MIUR 03.08.2017 n. 138 e quadro di riferimento per la prova scritta

\*\*\*\*\*

*Ai fini di legge si dichiara che per la materia trattata (pubblico impiego) il contributo unificato è pari ad € 325,00.*

Perugia – Roma, 23 Aprile 2019

**Avv. Ubaldo Minelli**

Firmato da:  
Ubaldo Minelli  
Motivo:

Data: 23/04/2019 11:00:35

In ottemperanza all'ordinanza n. 7549/2019 del Tar Lazio Sez. III bis si chiarisce:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza 7549/2019 del Tar Lazio Sez. Terza bis del 20.11.2019;
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale (r.g. 5535/2019) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."